

OGGETTO: Regolamento sull'Imposta di scopo. – Modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi da 145 a 151, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), prevede che i comuni, con proprio regolamento, possano istituire ed applicare un'Imposta di scopo, destinata esclusivamente alla copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate nello stesso regolamento;
- l'art. 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale") ha integrato la disciplina relativa all'Imposta di scopo;
- l'art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta di scopo;

VISTI, in materia di potestà regolamentare dei comuni:

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo cui, in particolare, *"i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 4 della Legge 131/2003;

PRESO ATTO che, in base all'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto 29 aprile 2014 del Ministro dell'Interno con il quale è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 706, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha precisato che, a seguito dell'introduzione della disciplina in materia di Imposta unica comunale, resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'Imposta di scopo in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 145, della L. 296/2006 e all'art. 6 del D.Lgs. 23/2011;
- il successivo comma 707 ha modificato l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 stabilendo che *"l'Imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;
- il comma 708 ha poi escluso dalla base imponibile dell'Imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993;
- il gettito dell'Imposta di scopo è stato dunque inciso dalle suddette modifiche normative in materia di Imposta municipale propria; infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 23/2011, l'Imposta di scopo *"si applica con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente"* per l'Imposta municipale propria;
- in conseguenza di ciò, secondo la stima elaborata dalla Società Entrate Pisa S.p.A., la previsione del gettito annuo dell'Imposta di scopo, ad aliquota massima, è passata da € 3.025.000,00 ad € 1.300.000,00;

CONSIDERATA la necessità di adeguare conseguentemente gli artt. 1 e 2 del Regolamento sull'Imposta di scopo;

VISTA la proposta di modifica del Regolamento sull'Imposta di scopo, allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti (prot. n. 33250/2014), espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'estratto del verbale della seduta del 10/06/2014 della IV Commissione Consiliare Permanente contenente il parere espresso dalla stessa Commissione e che si allega al presente atto, sotto la lettera B), per formarne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento sull'Imposta di scopo, di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1 gennaio 2014;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A., quale soggetto gestore dell'Imposta, nonché al Collegio dei Revisori dei conti;
- 4) di inviare il Regolamento sull'Imposta di scopo, con le modifiche apportate con la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.